

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI
DIPARTIMENTO RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE
FORESTE E SENTIERISTICA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 3440 in data 27-06-2024

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL BANDO CONTENENTE I CRITERI APPLICATIVI E LE DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DELL'INTERVENTO SRE03 "AVVIO DI NUOVE IMPRESE CONNESSE ALLA SILVICOLTURA", PREVISTO NEL COMPLEMENTO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2023/2027. ANNUALITÀ 2024.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FORESTE E SENTIERISTICA

Vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamati:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale e successive modificazioni e integrazioni;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 853 del 31 luglio 2023 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

- la deliberazione n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024.

visto il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

visto il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

visto il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, ai sensi e nei limiti del quale è concesso il sostegno previsto dall'intervento SRE03;

visto il pacchetto regolamentare attuativo dei suddetti regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, composto da atti delegati e di esecuzione della Commissione europea in virtù degli articoli 290 e 291 TFUE, con particolare riferimento ai regolamenti delegati 2022/126 e 127, 2022/1172 e 2023/370, e ai regolamenti di esecuzione 2021/2289 e 2290, 2022/128 e 129, 2022/1173, 2022/1475 nonché i rispettivi decreti ministeriali e le circolari AGEA di applicazione degli stessi regolamenti a livello nazionale;

richiamato il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/27, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con decisione di esecuzione C (2023) 6990 del 23 ottobre 2023;

richiamato il complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023/27 (CSR 23/27) del Piano Strategico della PAC 2023/27, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2184/XVI in data 22 marzo 2023;

visto il bando predisposto dagli uffici, relativo ai criteri e alle disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno per l'attuazione degli interventi previsti nel Complemento regionale di Sviluppo Rurale 2023/2027 relativamente all'intervento SRE03 "Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura", che prevede la presentazione delle domande di aiuto a decorrere dalla data di pubblicazione del bando al 25 novembre 2024, con una dotazione finanziaria di Euro 80.000,00=;

ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del bando allegato al presente provvedimento, contenenti i criteri applicativi e le disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno relativa all'anno 2024;

evidenziato che, ai fini della pubblicazione del bando, dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale della Regione i modelli necessari alla presentazione delle domande di sostegno e di pagamento;

precisato infine che all'erogazione degli aiuti concessi provvederà l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di Roma, nelle more dell'approvazione della convenzione a cui sono affidate le funzioni di Organismo pagatore degli aiuti previsti dal CSR 23/27, ai sensi del decreto legislativo 165/1999,

D E C I D E

1. di approvare il bando contenente i criteri applicativi e le disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno per l'attuazione degli interventi previsti nel Complemento regionale di Sviluppo Rurale 2023/2027 relativamente all'intervento SRE03 "Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura", per l'anno 2024, allegato al presente provvedimento dirigenziale di cui costituisce parte integrante;
2. di disporre la pubblicazione dei modelli per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo https://www.regione.vda.it/risorsenaturali/Foreste/csr_23_27_i.aspx ;
3. di dare atto che la quota regionale di cofinanziamento (17,79%) degli oneri derivanti dal bando, ammontante a complessivi Euro 14.232,00= (quattordicimiladuecentotrentadue/00), è finanziata ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32, trovando copertura nell'impegno di spesa n. 16820/2023, approvato con provvedimento dirigenziale n. 5126 in data 5 settembre 2023.

L'estensore
Dott. Raffaele Collavo

Il Dirigente
Dott. Jean-Claude Haudemand



**Cofinanziato
dall'Unione europea**



Complemento regionale di sviluppo rurale Regione Valle d'Aosta 2023-2027

Intervento SRE03 “Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura”

ANNUALITÀ 2024

**CRITERI APPLICATIVI E DISPOSIZIONI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Indice

Definizioni

1. Finalità e descrizione generale	7
2. Riferimenti normativi	7
3. Territorio di applicazione	7
4. Disponibilità finanziaria	7
4.1. Tipologia e intensità dell'aiuto	7
5. Descrizione degli interventi	8
6. Beneficiari	8
7. Criteri di ammissibilità	8
7.1. Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedente	8
7.2. Condizioni di ammissibilità dell'intervento	10
8. Divieto di cumulo degli aiuti	10
9. Criteri di selezione	11
10. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione – domanda di sostegno	11
10.1. Quando presentare la domanda di sostegno	11
10.2. Come presentare la domanda di sostegno	11
11. Istruttoria della domanda di sostegno	11
11.1. Fasi procedurali dell'istruttoria	12
11.2. Ricevibilità della domanda	12
11.3. Ammissibilità della domanda	13
11.4. Approvazione graduatoria	13
12. Piano aziendale	13
13. Sospensioni	14
14. Varianti/Varianti al piano aziendale	14
14.1. Presentazione della domanda di variante	14
14.2. Istruttoria delle domande di variante	14
15. Domanda di pagamento ed erogazione del contributo	15
15.1. Erogazione della prima rata	15
15.2. Erogazione della seconda rata	15
15.3. Come presentare la domanda di pagamento	15
16. Istruttoria della domanda di pagamento	16
	2

16.1.	Soggetti coinvolti	16
16.2.	Fasi procedurali	16
16.3.	Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento della prima rata	17
16.4.	Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento del saldo	17
16.5.	Erogazione del contributo	18
17.	Controlli	18
17.1.	Disposizioni generali in materia di controlli	18
18.	Decadenza ed esclusione dal contributo	19
18.1.	Casi di esclusione	19
18.2.	Casi di decadenza	19
19.	Rinuncia ed errori palesi	19
20.	Impegni ed obblighi del beneficiario in fase di attuazione del progetto	20
20.1.	Impegni essenziali	20
20.2.	Impegni accessori	21
20.3.	Obblighi di informazione e pubblicità	22
21.	Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	22
22.	Clausola compromissoria	22
23.	Informativa trattamento dati personali	22
24.	Disposizioni finali	23
	Allegato I - Criteri di selezione	24
	Allegato II - Documentazione generale e specifica	27
	Allegato III - Modello facsimile di Piano Aziendale	29
	Allegato IV – Riferimenti normativi	32

STRUTTURE COINVOLTE:

Struttura Competente (SC): ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI
Foreste e sentieristica
Località Amérique, 127/A
11020 QUART (AO)
Telefono: 0165 – 776363
Fax: 0165 – 776234
e-mail: forestazione-sentieristica@regione.vda.it

Sportello unico agricoltura ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI
Ufficio sportello unico agricoltura
Località La Maladière, 39
11020 SAINT – CHRISTOPHE (AO)
Telefono: 0165 – 275420
e-mail: sportello-agricoltura@regione.vda.it

Il sistema di Verificabilità e Controllabilità degli Interventi (VECI) dell'Intervento SRE03, annualità 2024, è in fase di validazione da parte dell'Organismo Pagatore (OP) AGEA. Pertanto le disposizioni contenute nel presente bando potrebbero subire alcune modificazioni.

Definizioni.

Ai fini del presente bando, oltre alle definizioni previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di Sviluppo Rurale e dalle disposizioni comuni per i fondi strutturali, valgono le definizioni puntuali di seguito riportate.

- A. AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- B. AUTORITÀ DI GESTIONE (AdG): l'Autorità di gestione del Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC 2023-27 è individuata nel Dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale.
- C. BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.
- D. CONTI CORRENTI DEDICATI: conti correnti bancari o postali, intestati/cointestati al beneficiario, dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad una domanda di sostegno. Il beneficiario dovrà utilizzare questi conti sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una domanda di sostegno che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo di questi conti permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari e l'eventuale canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla riscossione). In caso di modifiche il nuovo conto corrente deve essere inserito tempestivamente nel fascicolo aziendale e comunicato alla Struttura competente antecedentemente al pagamento delle spese mediante tale conto.
- E. CSR: Il "Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano strategico della PAC 2023/2027" (CSR 23/27) è il riferimento della nuova Politica Agricola Comune e contiene tutto ciò che riguarda gli interventi che saranno realizzati in Valle d'Aosta a sostegno dei settori agricolo e forestale per lo sviluppo delle aree rurali.
- F. DOMANDA DI SOSTEGNO domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di sviluppo rurale.
- G. DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.
- H. FASCICOLO AZIENDALE: contenitore cartaceo e elettronico contenente tutte le informazioni dichiarate, controllate e verificate di ciascun soggetto esercente una delle attività necessarie per accedere ai sostegni previsti dalle schede di intervento del CSR della Valle d'Aosta.
- I. FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
- J. INSEDIAMENTO: l'insediamento è un processo in itinere che inizia, nel caso di insediamento in ditta individuale, con la data di attribuzione della partita IVA o nel caso di insediamento in qualità di capo in società o cooperative, con la data di costituzione o variazione della compagine sociale.
- K. INTERVENTO: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate da uno Stato membro nel piano strategico della PAC.
- L. FRAZIONAMENTO D'IMPRESA: la suddivisione di un'azienda in più entità separate, ognuna delle quali gestisce una parte specifica delle attività dell'impresa originaria.
- M. PIANO AZIENDALE: piano che il beneficiario deve presentare contestualmente alla domanda di sostegno da cui emerge la situazione iniziale dell'azienda, l'idea imprenditoriale

che si intende realizzare, le tappe che caratterizzano le attività, gli obiettivi e risultati che si intende raggiungere.

- N. **PRIMA TRASFORMAZIONE:** la prima trasformazione comprende tutte le lavorazioni precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, dalle industrie di produzione di pannelli e compensati ed eseguite direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale e trasformazione forestale, singole o associate, che producono assortimenti o prodotti connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compresa la produzione di semilavorati non finiti o grezzi, nonché di cippato o pellets).
- O. **PSP:** “Il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027” è lo strumento che orienta la politica agricola e di sviluppo rurale in Italia, individuando fabbisogni, priorità e interventi volti a sostenere il sistema agricolo nazionale.
- P. **RICHIEDENTE:** soggetto che presenta una domanda di sostegno.
- Q. **STRUTTURA COMPETENTE:** la struttura responsabile del procedimento amministrativo relativo alla domanda di aiuto.

1. Finalità e descrizione generale

Con il presente bando la Regione Valle d'Aosta disciplina l'attuazione degli interventi forestali previsti nel Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (di seguito CSR 23-27) relativamente all'intervento SRE03 *“Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura”*, con l'obiettivo specifico della Politica Agricola Comune (di seguito PAC) di promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

La natura dell'intervento è quella di offrire delle opportunità e strumenti per attrarre nuovi imprenditori nel settore forestale e per consentire di realizzare idee imprenditoriali con approcci produttivi sostenibili sia in termini ambientali, sia in termini economici e sociali.

L'intervento si basa proprio sul presupposto di offrire ai nuovi imprenditori strumenti che agevolino le fasi iniziali di avvio e garantiscano una sostenibilità di sviluppo dei capitali e delle conoscenze.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta precisa che il regime di aiuto attivato con il presente bando è condizionato all'approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche da apportare al PSP 2023-2027 approvato il 02/12/2022 e della relativa scheda di intervento SRE03 *“Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura”*, trasmesse dal MASAF con la quarta notifica in data 15/12/2023.

2. Riferimenti normativi

Vedasi allegato IV

3. Territorio di applicazione

L'intervento si attua sull'intero territorio regionale. Sono ammissibili al sostegno esclusivamente interventi ubicati sul territorio regionale e realizzati da beneficiari con sede legale e con eventuale sede operativa sul territorio regionale.

4. Disponibilità finanziaria

Per l'intero periodo di programmazione CSR 23-27, il contributo pubblico previsto per l'intervento SRE03 *“avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura”* ammonta complessivamente a € 200.000,00. Contribuiscono alla suddetta spesa pubblica l'Unione europea, tramite il FEASR, lo Stato e la Regione Autonoma Valle d'Aosta.

La dotazione assegnata al seguente bando è di euro 80.000, fatta salva la possibilità di variare la dotazione finanziaria in coerenza con eventuali modifiche dello stesso nel corso del periodo di programmazione.

4.1. Tipologia e intensità dell'aiuto

Il sostegno è concesso nella forma di premio in conto capitale, l'importo forfettario dell'aiuto è di euro 40.000.

Il sostegno è erogato in due rate: il 50% all'avvio del piano aziendale, il 50% alla conclusione del piano aziendale. L'erogazione del saldo è subordinata all'attuazione del piano aziendale, cioè alla verifica della realizzazione degli interventi e delle azioni previste.

5. Descrizione degli interventi

L'intervento è finalizzato alla concessione di un sostegno alle nuove imprese che operano nel settore forestale e che svolgono attività di selvicoltura, utilizzazioni forestali, nonché di prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi.

6. Beneficiari

Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili a:

- a) persone fisiche che vogliono insediarsi come nuova PMI, anche non titolari della gestione di superfici forestali, che opereranno nel settore forestale o di prima trasformazione del legno come attività prevalente con codice ATECO principale n. 02 o 16;
- b) PMI anche non titolari della gestione di superfici forestali, iscritte alla Camera Valdostana delle imprese e delle professioni, che operano da non più di 24 mesi, dalla data di pubblicazione del presente bando, nel settore forestale o di prima trasformazione del legno come attività prevalente con codice ATECO principale n. 02 o 16;
- c) PMI che intendono modificare la loro attività prevalente variandola nel settore forestale o di prima trasformazione del legno con codice ATECO principale n. 02 o 16.

Si specifica che il beneficiario dell'intervento dovrà essere il titolare dell'impresa oppure il rappresentante legale/capo azienda.

7. Criteri di ammissibilità

Al fine di accedere agli aiuti previsti è necessario dimostrare il possesso di requisiti soggettivi che riguardano il richiedente e oggettivi che concernono l'intervento proposto a incentivo.

7.1. Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedente

I beneficiari devono rispettare i seguenti criteri:

- a) avere cittadinanza italiana oppure in uno degli Stati membri della U.E., o status equiparato;
- b) essere titolare di un fascicolo aziendale SIAN validato¹, conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA;
- c) non aver subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co.2 n.1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 c.p. o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità

¹ Lo sportello unico Agricoltura è a disposizione per la costituzione del fascicolo aziendale per i potenziali beneficiari che ne sono sprovvisti.

di contrattare con la Pubblica Amministrazione nonché di non aver riportato condanne ai sensi dell'art.2 co.1 della legge del 23.12.1986 n.898 modificato dall'art.73 della Legge del 19.02.1992 n.142;

- d) non superare il limite di cumulo degli aiuti de minimis (300.000 euro ai sensi dell'art. 3 comma 2 del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione) nell'arco di tre anni;
- e) non sono ammissibili al sostegno coloro che hanno già beneficiato, a qualsiasi titolo, del premio di primo insediamento o di avvio nell'ambito dei precedenti periodi di programmazione della politica di sviluppo rurale a partire dall'anno 2000;
- f) la costituzione della nuova impresa non deve derivare da un frazionamento di un'impresa preesistente, anche agricola, o di un'azienda che deriva da un frazionamento di un'azienda familiare di proprietà di parenti/affini fino al secondo grado o da una suddivisione di una società in cui siano presenti parenti/affini fino al secondo grado. Non è ammessa quindi la creazione di imprese sussidiarie, controllate, la vendita di divisioni o la creazione di joint venture;
- g) all'interno della stessa impresa singola è possibile richiedere un solo premio di avvio della stessa e nel caso di insediamento di più soggetti in qualità di contitolari in imprese a conduzione associata sarà comunque erogato un solo premio;
- h) il sostegno è concesso per beneficiari che, al momento di presentazione della domanda, abbiano un'età di almeno 18 anni e non superiore a 60 anni²;
- i) il sostegno è concesso ai beneficiari che abbiano assolto agli obblighi scolastici;
- j) il beneficiario deve avere titolo di studio almeno di scuola secondaria di secondo grado attinente al settore per il quale si intende aderire o dimostrare un'esperienza lavorativa di due anni complessivi come dipendente (anche coadiuvante iscritto all'INPS), tirocinante, apprendista presso altre imprese dello stesso settore per il quale si intende aderire (codice ateco prevalente 02 o 16).
- k) il sostegno non è concesso ai beneficiari che sono titolari di trattamento di quiescenza;
- l) nel caso di beneficiari lettera a) cap. 6 il beneficiario dell'intervento si insedia per la prima volta in forma singola o societaria in qualità di titolare d'impresa o rappresentante legale/capo azienda. La data di primo insediamento coincide con la data di attribuzione del numero di partita IVA;
- m) nel caso di beneficiari lettera c) cap. 6 l'insediamento si considera "per la prima volta" qualora nei 24 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno il soggetto richiedente non abbia svolto attività di impresa con un codice di attività riferito ai settori in argomento. La data di primo insediamento coincide con la data di variazione dell'attività ai fini IVA;
- n) nel caso di beneficiari lettera b) e c) cap. 6 si richiede inoltre di:
 - 1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi (DURC);

² Il criterio di ammissibilità si intende fino al compimento del sessantunesimo anno.

2. non trovarsi in condizione di “fallimento” e di non essere “in difficoltà”, così come definite dalla normativa di riferimento;
3. essere in regola con la certificazione antimafia.

7.2. Condizioni di ammissibilità dell'intervento

Gli interventi devono rispettare i seguenti criteri:

- a) sono ammissibili al sostegno esclusivamente interventi ubicati sul territorio regionale e realizzati da beneficiari con sede legale e con eventuale sede operativa sul territorio regionale;
- b) avere ottenuto il punteggio minimo pari a 40 a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione;
- c) la domanda di sostegno deve essere corredata da un “Piano aziendale”, predisposto secondo i dettagli definiti dall'allegato III;
- d) nel caso di PMI con codice ATECO principale 16, il Piano aziendale deve dimostrare che l'impresa opererà principalmente nella prima trasformazione³;
- e) attestare il possesso o la titolarità delle superfici di pertinenza dell'azienda, dei beni immobili e parco macchine in uso.

8. Divieto di cumulo degli aiuti

Si applicano le norme di cui al paragrafo 4.7.3, punto 2 del PSP 2023-2027, che assicura il rispetto dell'art. 36 del Reg. (UE) 2021/2116. La medesima spesa finanziata a titolo del FEAGA o del FEASR non può beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione. A titolo del FEASR un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal Piano Strategico della PAC e da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da altri strumenti dell'Unione solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Regolamento (UE) 2021/2115.

I contributi di cui al presente bando sono concessi come aiuti «de minimis» e possono essere cumulati con altri aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del sopra citato regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e del regolamento (UE) n. 717/2014 (23) della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2831 non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

³ Cfr. Definizioni.

La Regione effettuerà specifici controlli finalizzati a scongiurare rischi di doppio finanziamento irregolare.

Nel quantificare l'ammontare del contributo concesso si terrà conto di tutti gli eventuali interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi pubblici e privati, riconosciuti per le stesse finalità da altre norme a livello comunitario, nazionale e regionale, che dovranno essere detratti dall'importo concedibile accertato.

Al fine di evitare ogni sovra compensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno regionali, nazionali, unionali, o con regimi assicurativi privati, il beneficiario è tenuto a fornire le informazioni e la documentazione relative al ricorso a detti strumenti e al percepimento dei relativi benefici.

9. Criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in modo tale da poter essere valutati oggettivamente e da consentire la selezione dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento e al raggiungimento dei target degli indicatori.

Ai fini della definizione della graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, ad ogni domanda è attribuito un punteggio di merito sulla base delle tabelle riportate in allegato I.

Con specifica scheda il beneficiario deve proporre un'autovalutazione, non vincolante al fine della definitiva graduazione da parte della commissione tecnica, ma utile al richiedente stesso per programmare la proposta d'investimento con una maggiore possibilità di successo.

10. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione – domanda di sostegno

10.1. Quando presentare la domanda di sostegno

I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, **fino al 25 novembre 2024**. Le domande inoltrate oltre i termini indicati saranno escluse dall'accesso agli aiuti.

10.2. Come presentare la domanda di sostegno

Le domande devono essere presentate su modello cartaceo, predisposto dalla SC e reperibile sul sito istituzionale nella sezione “*Risorse naturali – CSR 2023/2027*”, entro il termine di chiusura del bando presso la Struttura Foreste e sentieristica dell'Assessorato Agricolture e Risorse naturali. Le domande possono essere presentate *brevi manu*, per posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo risorse_naturali@pec.regione.vda.it. oppure per raccomandata A.R.

La SC provvede alla compilazione della domanda sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN) e il beneficiario deve convalidare l'istanza firmando il modulo della domanda di sostegno rilasciato dal portale.

Le domande devono essere corredate da tutta la documentazione indicata nell'Allegato II.

11. Istruttoria della domanda di sostegno

I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione del presente bando vedono coinvolti i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:

- a) responsabile del procedimento: il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19/2007 è il dirigente della Struttura competente. Il titolare del potere

sostitutivo ai sensi dell'articolo 5bis della citata legge è il Coordinatore del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale;

- b) supervisore dell'istruttoria: il supervisore è il funzionario responsabile dell'ufficio competente che sovrintende all'attività istruttoria;
- c) responsabile dell'istruttoria: il responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 19/2007, è il tecnico istruttore il quale predispose l'istruttoria delle pratiche;
- d) la commissione tecnica: nell'ambito della Struttura competente è istituita una commissione tecnica composta da:
 - il dirigente della Struttura competente, o suo delegato, con funzione di presidente;
 - il supervisore dell'istruttoria;
 - il responsabile dell'istruttoria;
 - eventuali rappresentanti di altre strutture regionali, per valutazioni in cui risulta necessario acquisire pareri tecnici specifici;
 - il segretario verbalizzante senza diritto di voto.

La commissione procede alla validazione dell'istruttoria condotta dal responsabile dell'istruttoria in merito:

- alla valutazione della validità tecnica dei piani aziendali;
- all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione previsti;
- alla verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti dal presente bando;
- alla valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita.

La commissione procede inoltre a fissare eventuali parametri per la valutazione dell'ammissibilità ad aiuto delle domande ricevute qualora risultino insufficienti i criteri e le norme tecniche contenute nel presente bando e a esaminare le richieste di varianti, proroghe e riesami.

Le sedute della commissione sono valide se presenti almeno il presidente, il supervisore e il responsabile dell'istruttoria.

L'attività della commissione è volta alla prevenzione, all'individuazione e alla correzione di errori nelle procedure di valutazione dell'istruttoria delle domande ed è finalizzata all'uniformità e alla omogeneità di giudizio tra i vari responsabili dell'istruttoria.

11.1. Fasi procedurali dell'istruttoria

L'istruttoria delle domande di sostegno è composta dalle seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda;
- b) ammissibilità della domanda;
- c) approvazione della graduatoria;
- d) atto di concessione dell'aiuto.

11.2. Ricevibilità della domanda

Il controllo di ricevibilità delle domande è effettuato in ordine alla verifica dell'esistenza del fascicolo aziendale⁴, del rispetto del termine temporale di presentazione, della sottoscrizione

⁴ Nel caso di persone fisiche che vogliano insediarsi come nuova PMI (cfr. cap. 6 lettera a), è sufficiente aprire il fascicolo aziendale come cittadino privato. Il fascicolo sarà successivamente aggiornato nel corso dell'iter istruttorio.

della domanda e della presenza della documentazione essenziale ai fini del ricevimento della domanda di aiuto. Tale documentazione è composta dai punti a), b), c), d) del cap. 1 dell'allegato II.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopra citati non sia rispettato, la SC considera la domanda irricevibile e provvede ad inviare al beneficiario la comunicazione di irricevibilità tramite PEC, oppure tramite raccomandata A.R.

11.3. Ammissibilità della domanda

La fase di ammissibilità della domanda di sostegno è finalizzata:

- a) alla verifica della regolarità della documentazione prodotta;
- b) all'accertamento del possesso delle condizioni di ammissibilità;
- c) all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione previsti.

Nel caso in cui la documentazione allegata non sia esaustiva, il responsabile del procedimento sospende l'iter procedurale e ne chiede la integrazione che deve avvenire entro il termine stabilito dalla SC. Il termine per la conclusione del procedimento inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. In caso di mancata trasmissione di quest'ultima entro i termini assegnati, saranno applicate le riduzioni e sanzioni successivamente definite con apposito atto.

A conclusione della fase di ammissibilità, il responsabile dell'istruttoria redige un verbale contenente la proposta di esito.

11.4. Approvazione graduatoria

La proposta di esito viene esaminata dalla commissione tecnica che provvede quindi all'approvazione della graduatoria delle domande di sostegno. Tale esito è segnalato al richiedente il quale ha la facoltà di produrre note e memorie entro 10 dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. A seguito delle valutazioni dell'eventuali memorie pervenute, il responsabile del procedimento approva, con proprio provvedimento, gli esiti di istruttoria definendo la graduatoria suddivisa nei seguenti elenchi:

- a) domande non ricevibili;
- b) domande non ammissibili;
- c) domande ammissibili e finanziabili;
- d) domande ammissibili e non finanziabili.

Le istanze saranno chiuse con l'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto in concomitanza con il provvedimento di approvazione della graduatoria.

L'approvazione della graduatoria e quindi il provvedimento di concessione dell'aiuto devono avvenire entro 60 giorni dalla chiusura del bando, fatte salve ulteriori integrazioni richieste dalla commissione tecnica. In questo caso il responsabile del procedimento sospende l'iter amministrativo e il termine per la conclusione del procedimento decorrerà nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.

12. Piano aziendale

Il piano aziendale deve inquadrare la situazione di partenza, l'idea imprenditoriale che si intende attuare, le tappe essenziali che caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione, gli obiettivi e risultati che si intende raggiungere e deve contenere tassativamente le informazioni minime secondo lo schema di cui all'allegato III.

Il piano aziendale deve essere sottoscritto da tecnici di adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine o collegio professionale, nei limiti delle competenze previste dai relativi ordini o collegi professionali.

13. Sospensioni

I termini di avvio e rendicontazione fissati possono essere sospesi per il periodo indicato per ciascuno dei seguenti eventi, nei casi in cui il beneficiario non possa rispettare i termini fissati a causa di:

- liti o contenziosi pendenti davanti all'Autorità giudiziaria fra il beneficiario stesso e l'Amministrazione Regionale e relative all'intervento/attività per il quale è stato concesso il contributo; la sospensione è concessa per il periodo della pendenza della lite, tenendo conto anche di eventuali termini di possibile ricorso;
- eventi oggettivamente riconosciuti, e non imputabili al beneficiario, attestati dalla Struttura competente, che impediscano l'esecuzione degli interventi previsti nel piano aziendale (ad esempio calamità naturali, eventi certificati da autorità pubbliche con ordinanze o decreti, ecc.) o la rendicontazione; la sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

14. Varianti/Varianti al piano aziendale

In generale, non sono ammissibili varianti che comportano modifiche sostanziali all'idea progettuale o varianti che comportano il totale stravolgimento dell'idea progettuale iniziale, tuttavia è possibile rimodulare una sola volta la proposta di piano aziendale approvata a fronte di mutate esigenze aziendali.

Non sono ammesse varianti che riguardano il cambio del beneficiario, fatto salvo il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui al cap. 21 del presente bando.

14.1. Presentazione della domanda di variante

Le domande di variante di cui al punto precedente devono essere motivate e possono essere presentate *brevi manu*, per posta elettronica certificata (pec) oppure per raccomandata A.R. alla Struttura competente, successivamente alla concessione dell'aiuto e sino alla presentazione della domanda di saldo.

Il beneficiario può presentare una sola domanda di variante corredata da:

- relazione illustrante le modifiche, con le relative motivazioni, del piano aziendale inizialmente approvato;
- nuovo piano aziendale, con le modifiche evidenziate.

14.2. Istruttoria delle domande di variante

La variante è autorizzata a condizione che il piano:

- a) continui a garantire la redditività e sostenibilità finanziaria dell'investimento a fine piano;

- b) assicuri la continuità dell'attività forestale o di prima trasformazione del legno;
- c) assicuri la congruità degli investimenti previsti in rapporto all'orientamento produttivo e al dimensionamento dell'azienda;
- d) non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

L'istruttoria della variante deve concludersi entro 60 giorni dalla presentazione della relativa domanda, fatta salva l'interruzione dei termini per la necessità di acquisire documentazione integrativa.

Il responsabile del procedimento, sulla base dell'istruttoria del tecnico istruttore e sentita la commissione tecnica, può concedere o non concedere le varianti e in entrambi i casi ne comunica l'esito al beneficiario.

15. Domanda di pagamento ed erogazione del contributo

15.1. Erogazione della prima rata

La prima rata sarà erogata a seguito dell'avviamento del piano aziendale: per avviamento si intende l'attuazione della prima azione indicata nel cronoprogramma. Il beneficiario successivamente all'approvazione del provvedimento dirigenziale di approvazione del contributo può richiedere l'erogazione della prima rata pari al 50% dell'importo del premio concesso.

La domanda di pagamento della prima rata è presentata entro 9 mesi dalla data di concessione del contributo. La presentazione della domanda di pagamento della prima rata oltre i suddetti termini comporterà l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni che saranno successivamente definite con apposito atto.

L'erogazione della prima rata sarà vincolata alla stipula di una fideiussione bancaria a garanzia della conclusione del piano aziendale ed alla verifica della realizzazione degli interventi e delle azioni previsti.

15.2. Erogazione della seconda rata

L'erogazione della seconda rata è subordinata alla piena realizzazione del piano aziendale che deve terminarsi e concludersi entro 36 mesi dalla concessione del contributo.

Entro tale termine il beneficiario deve chiedere la liquidazione della seconda rata del premio spettante e contestualmente presentare la relazione finale relativa alla situazione aziendale raggiunta, in cui si certifica la piena realizzazione degli obiettivi previsti dal piano aziendale. La parziale realizzazione del piano aziendale e/o la presentazione della domanda di pagamento della seconda rata oltre i termini previsti comporterà l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni che saranno successivamente definite con apposito atto.

15.3. Come presentare la domanda di pagamento

Le domande devono essere presentate su modello cartaceo, predisposto dalla SC e reperibile sul sito istituzionale nella sezione "*Risorse naturali – CSR 2023/2027*", entro i termini previsti dal bando presso la Struttura Foreste e sentieristica dell'Assessorato Agricolture e Risorse naturali. Le domande possono essere presentate *brevi manu* oppure per posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo risorse_naturali@pec.regione.vda.it.

La SC provvede alla compilazione della domanda sul SIAN e il beneficiario deve convalidare l'istanza firmando il modulo della domanda di sostegno rilasciato dal portale.

Le domande devono essere corredate da tutta la documentazione indicata nell'Allegato II. Nel caso in cui la documentazione allegata non sia esaustiva, il responsabile del procedimento sospende l'iter procedurale e ne chiede l'integrazione che deve avvenire entro il termine stabilito dalla SC. Il termine per la conclusione del procedimento inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. In caso di mancata trasmissione di quest'ultima entro i termini assegnati, saranno applicate le riduzioni e sanzioni successivamente definite con apposito atto.

16. Istruttoria della domanda di pagamento

16.1. Soggetti coinvolti

I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione del presente bando vedono coinvolti i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:

- a) responsabile del procedimento: il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19/2007 è il dirigente della Struttura competente. Il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 5bis della citata legge è il Coordinatore del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale;
- b) supervisore dell'istruttoria: il supervisore è il funzionario responsabile dell'ufficio competente che sovrintende all'attività istruttoria;
- c) responsabile dell'istruttoria: il responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 19/2007, è il tecnico istruttore il quale predispone l'istruttoria delle pratiche.

16.2. Fasi procedurali

Nel dettaglio l'istruttoria delle domande di pagamento è composta dalle seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda;
- b) ammissibilità
- c) controllo in loco a campione;
- d) revisione;
- e) fase di liquidazione dell'aiuto.

L'istruttoria di pagamento deve essere conclusa entro 90 giorni, comprensivi degli eventuali giorni per il controllo in loco e/o per la revisione di competenza del controllore terzo all'Amministrazione regionale. Il termine per la conclusione dell'istruttoria di pagamento può essere sospeso una volta per la durata di 30 giorni per l'acquisizione di documentazione integrativa.

Il procedimento regionale si conclude con la trasmissione ad AGEA, da parte dell'ADG, dell'elenco delle domande di pagamento liquidabili.

La liquidazione dell'aiuto è effettuata da AGEA, a cui sono affidate le funzioni di Organismo pagatore degli aiuti previsti dal CSR 2023-2027 ai sensi del decreto legislativo 165/1999.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento al Provvedimento Dirigenziale n. 3322 in data 08 giugno 2023 "Approvazione delle linee guida per l'istruttoria delle domande di pagamento a valere sulle misure cofinanziate del programma di sviluppo rurale 2014/22 (PSR 14/22) nelle more dell'approvazione delle nuove guide sul CSR 2023-2027.

16.3. Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento della prima rata

La domanda di pagamento della prima rata è ammissibile a condizione che:

- a) il piano aziendale sia stato avviato entro i termini previsti (entro nove mesi dalla decisione di concessione dell'aiuto) e quanto realizzato sia coerente con quanto approvato. Per avviamento del piano aziendale si considera l'attuazione della prima azione indicata nel cronoprogramma;
- b) la domanda di aiuto abbia mantenuto il punteggio assegnato o in caso di varianti non abbia subito una diminuzione del punteggio tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria (punto 14.2 lettera d);
- c) le imprese di nuova costituzione o non ancora costituite al momento della presentazione della domanda di sostegno devono essersi iscritte alla Camera di Commercio con codice ATECO principale n. 02 o 16 e con assunzione di responsabilità civile e fiscale nella gestione dell'impresa in qualità di titolare d'impresa o rappresentante legale/capo azienda, entro 6 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno;
- d) Le PMI che hanno modificato la loro attività prevalente (cfr. cap. 6, punto c), devono avere effettuato questa variazione entro 6 mesi dalla data di concessione del sostegno;
- e) il conto corrente dedicato, dichiarato nel modello di presentazione della domanda di pagamento, sia intestato o cointestato al beneficiario del contributo.

16.4. Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento del saldo

La domanda di pagamento a saldo è ammissibile a condizione che:

- a) siano stati mantenuti i requisiti soggettivi riguardanti il richiedente e oggettivi relativi all'intervento proposto ad incentivo di cui al capitolo 7;
- b) la domanda di aiuto abbia mantenuto il punteggio assegnato o in caso di varianti non abbia subito una diminuzione del punteggio tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria (punto 14.2 lettera d); nel caso in cui si verifichi tale eventualità si procederà al recupero degli aiuti eventualmente erogati secondo le modalità previste dalle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni che saranno successivamente definite con apposito atto;
- c) il conto corrente dedicato, dichiarato nel modello di presentazione della domanda di pagamento del saldo, sia intestato o cointestato al beneficiario del contributo;
- d) sia stato concluso il piano aziendale e totalmente realizzati gli investimenti previsti, in modo tale da assicurare il perseguimento di tutti gli obiettivi prefissati nello stesso;
- e) il beneficiario deve aderire e completare, nel periodo di esecuzione del Piano aziendale, almeno una azione di consulenza/formazione attinente alla materia forestale⁵ (es.: corso allestimento legname da tempesta, tree climbing, ecc..) o alla sicurezza nel settore di pertinenza, resa disponibile dagli interventi di sviluppo rurale o da altri organismi di formazione riconosciuti dalle Regioni e P.A.;

⁵ Nel caso in cui il beneficiario non abbia già ottenuto la qualifica di operatore forestale e/o istruttore forestale in abbattimento, allestimento ed esbosco o equivalente ai sensi della DGR n. 713/2021, prima della presentazione della domanda di sostegno, l'ottenimento di tali qualifiche durante il periodo di attuazione del Piano aziendale servirà ad ottemperare oltre che il requisito f), anche il presente requisito e).

- f) dimostrare entro la data di chiusura del “Piano aziendale” il possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate al segmento della filiera forestale individuato nel Piano, pertanto il beneficiario dovrà possedere:

relativamente al Codice Ateco 02:

- qualifica professionale di Operatore forestale e/o Istruttore forestale in abbattimento, allestimento ed esbosco o equivalente ai sensi della DGR n. 713/2021.

relativamente Codice Ateco 16:

- titoli di Formazione, possesso dei patentini obbligatori per l’esecuzione delle operazioni in azienda o attestati di partecipazione a corsi riconosciuti e inerenti (es corso per addetto mulettista, gruista, sicurezza, gestione aziendale, ecc.), per un minimo complessivo di 40 ore.

16.5. Erogazione del contributo

Terminati i controlli di ricevibilità formale della pratica, i controlli amministrativi di ammissibilità e gli eventuali controlli in loco, le domande vengono sottoposte ad un’ulteriore fase di controllo (revisione) a cura di un soggetto diverso da quelli impegnati nei controlli precedenti. A questo punto le domande vengono inserite nell’elenco di liquidazione regionale, in seguito, ricevuta la proposta di liquidazione dal Revisore, vengono elaborati i lotti che hanno ricevuto una valutazione positiva, generalmente con cadenza bimestrale. Le domande entrano quindi nell’elenco di liquidazione, reso disponibile da AGEA, in vista dell’erogazione del contributo.

17. Controlli

Con riguardo alla disciplina dei controlli delle operazioni finanziate nell’ambito del presente intervento, si rimanda al Decreto MASAF del 4 agosto 2023, n. 410727 che riporta tutti i dettagli concernenti i controlli amministrativi (art.3), i controlli in loco (art.4) e i controlli ex post (art.7) di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116.

17.1. Disposizioni generali in materia di controlli

Al fine di verificare i tempi e le modalità di attuazione delle iniziative oggetto di agevolazione, nonché il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dal presente bando e dal provvedimento di concessione, sono previsti controlli di natura amministrativa e tecnica, svolti dai soggetti incaricati. Il soggetto controllore potrà, a tale scopo, accedere liberamente alle sedi delle aziende interessate e prendere visione della documentazione ivi custodita. I beneficiari devono in tali casi mettere a disposizione i documenti e quanto richiesto.

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell’attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità. Per tutte le tipologie di controlli in loco il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora sia utilizzata una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, è prevista la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario, oppure la relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

18. Decadenza ed esclusione dal contributo

Il beneficiario nelle fasi istruttorie della domanda può incorrere nell'esclusione parziale o totale del contributo o nella sua decadenza parziale o totale, con restituzione maggiorata degli interessi in caso di finanziamento già erogato, qualora vi siano le violazioni di seguito declinate.

18.1. Casi di esclusione

Il beneficiario incorre nell'esclusione parziale o totale del contributo nei seguenti casi:

- presentazione della domanda di sostegno oltre il termine consentito dal bando;
- mancata presentazione nei termini stabiliti della documentazione essenziale per la ricevibilità o indispensabile alla chiusura dell'istruttoria della domanda di sostegno;
- ottenimento di punteggio al di sotto del minimo stabilito dai criteri di selezione (40) o non utile al finanziamento in base alle risorse assegnate;
- assenza di requisiti stabiliti dal bando al fine dell'ammissibilità all'aiuto.

18.2. Casi di decadenza

Il beneficiario incorre nella decadenza parziale o totale del contributo nei seguenti casi:

- assenza dei requisiti di ammissibilità richiesti in sede di domanda di pagamento;
- presentazione di documentazione tecnico/contabile irregolare volta a ottenere un indebito aiuto;
- il beneficiario ostacola volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
- il beneficiario fornisce indicazioni non veritiere tali da indurre l'amministrazione in grave errore;
- mancata conclusione degli interventi entro il termine fissato;
- violazione del divieto di cumulo degli aiuti come stabilito al capitolo 8;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post di cui al capitolo 17;
- mancato rispetto degli impegni ed obblighi di cui al capitolo 20.

19. Rinuncia ed errori palesi

Una domanda di sostegno o di pagamento o un'altra dichiarazione può essere formalmente ritirata dal richiedente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale richiesta deve essere presentata presso la Struttura Foreste e sentieristica dell'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali. Ai sensi dell'art. 3, comma 1bis del Decreto MASAF del 4 agosto 2023, n. 410727, la rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute, di cui al capitolo 21.

Le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati, in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti presentati. Per le domande di sostegno la richiesta di correzione deve pervenire all'ufficio istruttore prima della data del provvedimento di concessione dell'aiuto. L'ufficio istruttore valuterà se ammettere o meno la correzione richiesta.

20. Impegni ed obblighi del beneficiario in fase di attuazione del progetto

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali e accessori e la durata degli impegni è pari a 5 anni dalla data di presentazione della domanda di pagamento della rata di saldo.

L'inosservanza degli impegni essenziali è tale per cui si applica la decadenza totale dell'aiuto percepito, fatta eccezione per cause di forza maggiore che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

L'inosservanza degli impegni accessori determina la riduzione dell'aiuto percepito e in alcuni casi è prevista la decadenza totale, in base alla valutazione dell'infrazione rilevata secondo le disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni, che saranno successivamente definite con apposito atto.

20.1. Impegni essenziali

- a) realizzare quanto previsto dal “Piano aziendale” approvato con l’atto di concessione dall’AdG competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;
- b) non cambiare il soggetto titolare d’impresa o rappresentante legale/capo azienda;
- c) le imprese di nuova costituzione o non ancora costituite al momento della presentazione della domanda di sostegno dovranno provvedere all’iscrizione alla Camera di Commercio con codice ATECO principale n. 02 o 16 e con assunzione di responsabilità civile e fiscale nella gestione dell’impresa in qualità di titolare d’impresa o rappresentante legale/capo azienda, entro 6 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno:
- d) l’attuazione del “Piano aziendale” deve iniziare entro 9 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno e concludersi entro 36 mesi dalla medesima data e secondo le modalità previste dal bando;
- e) il beneficiario deve aderire e completare, nel periodo di esecuzione del Piano aziendale, almeno una azione di consulenza/formazione attinente alla materia forestale⁶ (es.: corso

⁶ Nel caso in cui il beneficiario non abbia già ottenuto la qualifica di operatore forestale e/o istruttore forestale in abbattimento, allestimento ed esbosco o equivalente ai sensi della DGR n. 713/2021, prima della presentazione della domanda di sostegno, l’ottenimento di tali qualifiche durante il periodo di attuazione del Piano aziendale servirà ad ottemperare oltre che il requisito f), anche il presente impegno e).

allestimento legname da tempesta, tree climbing, ecc..) o alla sicurezza nel settore di pertinenza, resa disponibile dagli interventi di sviluppo rurale o da altri organismi di formazione riconosciuti dalle Regioni e P.A.;

- f) dimostrare, entro la data di chiusura del “Piano aziendale”, il possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate al segmento della filiera forestale individuato nel Piano Aziendale, pertanto il beneficiario dovrà possedere:

Codice Ateco 02:

- qualifica professionale di Operatore forestale e/o Istruttore forestale in abbattimento, allestimento ed esbosco o equivalente ai sensi della DGR n. 713/2021.

Codice Ateco 16:

- titoli di Formazione, possesso dei patentini obbligatori per l’esecuzione delle operazioni in azienda o attestati di partecipazione a corsi riconosciuti e inerenti (es corso per addetto mulettista, gruista, sicurezza, gestione aziendale, ecc.), per un minimo complessivo di 40 ore.

20.2. Impegni accessori

- a) condurre l’impresa per un periodo di almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- b) le domande di pagamento siano state presentate entro i termini previsti (entro 9 mesi nel caso della prima rata e 36 mesi per il saldo, dalla decisione di concessione dell’aiuto);
- c) conservare per l’intero periodo di impegno l’attività prevalente con codice Ateco 02 o 16;
- d) non richiedere, successivamente all’eventuale assegnazione del contributo, altre agevolazioni pubbliche per l’investimento oggetto del finanziamento;
- e) accettare il controllo da parte della SC, dello Stato o dell’Unione Europea, anche mediante ispezioni, sulla sussistenza ed attuazione dell’investimento, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati e sul mantenimento degli impegni assunti;
- f) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel presente bando, nei Documenti attuativi regionali, nel Provvedimento dirigenziale per l’assegnazione del contributo;
- g) restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli organismi pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e dalle norme comunitarie e nazionali;
- h) conservare per l’intero periodo di impegno tutta la documentazione relativa all’attuazione del piano aziendale;
- i) produrre o integrare la documentazione richiesta dall’ufficio competente nelle varie fasi del procedimento nei tempi previsti;

20.3. Obblighi di informazione e pubblicità

Ai fini dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2021/2115 l'Autorità di Gestione garantisce che i beneficiari nell'ambito di interventi finanziati dal FEASR, diversi da interventi connessi alla superficie e gli animali, riconoscano il sostegno erogato dal piano strategico della PAC.

Il soggetto beneficiario del sostegno FEASR ha l'impegno di rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2022/129 Allegato II e art. 2 Allegato III del medesimo Regolamento.

21. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 3 del Reg. UE n. 2021/2116 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- a) rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
- b) ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- c) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;
- d) proroghe ulteriori rispetto alle proroghe previste;
- e) cambio del beneficiario.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia indirizzata al responsabile del procedimento presso la Struttura Foreste e sentieristica dell'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso responsabile.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario.

22. Clausola compromissoria

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

23. Informativa trattamento dati personali

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti, in uniformità all'atto di consenso sottoscritto dal beneficiario contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno.

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003, Reg UE n. 2016/679 e D.Lgs 101/2018) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. Il trattamento delle informazioni è esclusivamente legato alle finalità di gestione ed attuazione del bando.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

24. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si farà riferimento al PSP/CSR Valle d'Aosta 2023/2027, alle norme comunitari, nazionali e regionali vigenti nonché nelle more dell'approvazione delle Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale da parte dell'"Autorità di gestione".

Allegato I - Criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in modo tale da poter essere valutati oggettivamente e da consentire la selezione dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori.

Ai fini della definizione della graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, ad ogni domanda è attribuito un punteggio di merito sulla base delle tabelle di seguito riportate.

Con specifica scheda il beneficiario deve proporre un'autovalutazione, non vincolante al fine della definitiva graduazione da parte della commissione tecnica, ma utile al richiedente stesso per programmare la proposta d'investimento con una maggiore possibilità di successo.

Ai fini della formazione della graduatoria, i punteggi sono determinati con la seguente modalità:

1. valutazione delle domande e attribuzione del punteggio previsto per ciascun criterio;
2. il punteggio ottenuto per ciascun criterio è moltiplicato per il peso assegnato alla priorità di selezione corrispondente;
3. la somma di tutti i punti acquisiti per ogni criterio determina il punteggio complessivo e la successiva collocazione della domanda all'interno della graduatoria;
4. sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un **punteggio minimo pari a 40**;
5. le domande saranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista dai singoli bandi. A parità di punteggio sarà data priorità in base alla data di presentazione della domanda.
6. I criteri di selezioni della tabella B (caratteristiche del soggetto richiedente) sono valutati con riferimento alle seguenti situazioni e soggetti, alla data di pubblicazione del bando:
 - ditta individuale: titolare;
 - società: rappresentante legale.
7. Il criterio di selezione B2 (titolo di studio) viene valutato nel seguente modo:
 - Il punteggio è attribuito al richiedente in possesso di titolo di studio universitario del vecchio ordinamento o laurea magistrale (già specialistica) attinente al settore agrario/forestale appartenente alle classi:
 - LM-69 (Scienze e tecnologie agrarie);
 - LM-73 (Scienze e tecnologie forestali ed ambientali);
 - Laurea magistrale differente da quelle elencate, da valutare in sede di commissione.
 - Il punteggio è attribuito al richiedente in possesso di titolo di studio universitario triennale attinente al settore agrario/forestale appartenente alle classi:
 - L-25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali);
 - Laurea triennale differente dalla L-25, da valutare in sede di commissione.
 - Il punteggio è attribuito al richiedente in possesso di Diploma di Istruzione Secondaria di II° Grado in materia agraria o forestale.

Le tipologie di priorità di selezione sono declinate nei seguenti criteri:

TIPOLOGIA DELLE PRIORITÀ DI SELEZIONE	PESO
A. Finalità specifiche dell'intervento	40
B. Caratteristiche del soggetto richiedente	50
C. Localizzazione e caratteristiche specifiche delle aziende beneficiarie	10
TOTALE	100

A. FINALITÀ SPECIFICHE DELL'INTERVENTO	PUNTI
A1 - Codice ATECO prevalente (criterio con scelta esclusiva)	
codice ATECO prevalente 02	0,5
codice ATECO prevalente 16	0,2
A2 - Tipologia di investimento (criterio con scelta esclusiva)	
Avvio di nuova impresa forestale (ATECO prevalente 02) o di prima trasformazione (ATECO prevalente 16)	0,5
PMI iscritte alla Camera di Commercio che operano da non più di 24 mesi nel settore forestale (ATECO prevalente 02) o di prima trasformazione (ATECO prevalente 16)	0,4
Trasformazione di impresa esistente in impresa forestale (ATECO prevalente 02) o di prima trasformazione (ATECO prevalente 16)	0,1

B. CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE	PUNTI
B1 - Età del richiedente (criterio con scelta esclusiva)	
Età del richiedente ≤ a 30 anni compiuti	0,2
Età del richiedente da 31 a 50 anni compiuti	0,1
B2 - Titolo di studio (criterio con scelta esclusiva)	
Possesso di titolo di studio universitario del vecchio ordinamento o laurea magistrale (già specialistica) attinente al settore agrario/forestale	0,3
Possesso di titolo di studio universitario triennale attinente al settore agrario/forestale	0,2
Diploma di Istruzione Secondaria di II° Grado in materia agraria o forestale	0,1
B3 - Qualifica professionale (criterio con scelta esclusiva)	
Possesso della qualifica professionale di Operatore forestale e/o Istruttore forestale in abbattimento, allestimento ed esbosco o equivalente ai sensi della DGR n. 713/2021.	0,4

Possesso del Modulo B del corso di formazione di Operatore forestale o equivalente ai sensi della DGR n. 713/2021.	0,2
B4 - Esperienza lavorativa	
Esperienza lavorativa di due anni complessivi come dipendente, tirocinante, apprendista, presso altre imprese dello stesso settore per il quale si intende aderire.	0,1

C. LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE AZIENDE BENEFICIARIE (criterio con scelta esclusiva)	Punti
Ditta individuale	1
Società o altra forma associativa	0,8

Allegato II - Documentazione generale e specifica

Ai fini della presentazione della documentazione sono reperibili sul sito istituzionale, nella sezione “*Risorse naturali – CSR 2023/2027*” e disponibili presso la struttura Foreste e sentieristica dell’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali dei modelli appositamente predisposti.

1. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

- a) il modello di presentazione della domanda di sostegno contenente le dichiarazioni sostitutive, le prese d’atto degli impegni previsti dall’adesione alla domanda e le eventuali deleghe;
- b) il modello contenente la scheda di attribuzione dei criteri di selezione;
- c) il piano aziendale con le informazioni minime secondo lo schema di cui all’allegato III, firmato da un professionista abilitato iscritto all’ordine professionale;
- d) dichiarazione sostitutiva attestante il titolo di studio almeno di scuola secondaria di secondo grado attinente al settore per il quale si intende aderire, oppure fornire documentazione attestante l’esperienza lavorativa di due anni complessivi come dipendente (anche coadiuvante iscritto all’INPS), tirocinante, apprendista, presso altre imprese dello stesso settore per il quale si intende aderire (codice ATECO prevalente n. 02 o 16);
- e) documentazione comprovante il punteggio autovalutato relativo al criterio di selezione B “*caratteristiche del soggetto richiedente*” riguardante il titolo di studio (dichiarazione sostitutiva), la qualifica professionale e l’esperienza lavorativa;
- f) documentazione attestare il possesso o la titolarità delle superfici di pertinenza dell’azienda (in caso di proprietà delle superfici è sufficiente la dichiarazione sostitutiva), dei beni immobili, e del parco macchine in uso;
- g) nel caso di beneficiari di cui al cap. 6 lettera b), c) si richiede:
 - il bilancio o conto economico o dichiarazione dei redditi riferito all’ultimo esercizio contabile approvato prima della sottoscrizione della domanda di sostegno, se presente;
 - il modello di dichiarazione relativa agli aiuti “de minimis”;
 - il modello contenente la dichiarazione sostitutiva relativa all’informazione antimafia.

I documenti indicati dalla lettera a) alla lettera d) sono considerati documenti essenziali; la loro mancata presentazione comporta la non ricevibilità della domanda stessa.

2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

2.1 Domanda di pagamento della prima rata

Alla domanda di pagamento della prima rata il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a) il modello di presentazione della domanda di pagamento;
- b) la polizza fideiussoria bancaria o assicurativa contratta con un istituto di credito o assicurativo, a favore dell’organismo pagatore, corrispondente alla 100% dell’importo della prima rata;

- c) la documentazione attestante che il piano aziendale sia stato avviato entro nove mesi dalla concessione del contributo, ovvero che l'attuazione della prima azione indicata nel cronoprogramma indicato nel piano aziendale sia avvenuta entro nove mesi dalla concessione del contributo;
- d) la documentazione attestante che il conto corrente dedicato, dichiarato nel modello di presentazione della domanda di pagamento, sia intestato o cointestato al beneficiario del contributo.

2.2 Domanda di saldo

Alla domanda di pagamento del saldo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a) il modello di presentazione della domanda di pagamento;
- b) la relazione finale relativa alla situazione aziendale raggiunta, in cui si certifica la piena realizzazione degli obiettivi previsti dal piano aziendale;
- c) documentazione attestante che il beneficiario abbia aderito e completato, nel periodo di esecuzione del Piano aziendale, almeno una azione di consulenza/formazione attinente alla materia forestale o la sicurezza nel settore di pertinenza, resa disponibile dagli interventi di sviluppo rurale o da altri organismi di formazione riconosciuti dalle Regioni e P.A., come previsto nel capitolo 16.4, lettera e);
- d) documentazione attestante che entro la data di chiusura del Piano aziendale il beneficiario sia in possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate al segmento della filiera forestale individuato nel Piano, come previsto nel capitolo 16.4, lettera f).⁷;
- e) la documentazione attestante che il conto corrente dedicato, dichiarato nel modello di presentazione della domanda di pagamento del saldo, sia intestato o cointestato al beneficiario del contributo (da fornire solo nel caso in cui il conto corrente dichiarato nella domanda di saldo sia differente da quello della prima rata);
- f) il modello contenete la dichiarazione sostitutiva in merito al rispetto dei limiti di cumulabilità delle sovvenzioni a carattere fiscale ed altre agevolazioni pubbliche.

⁷ Nel caso di beneficiari iscritti all'Albo delle imprese forestali della Regione Autonoma Valle d'Aosta e già in possesso della qualifica professionale di Operatore forestale e/o Istruttore forestale in abbattimento, allestimento ed esbosco o equivalente ai sensi della DGR n. 713/2021, non è necessario fornire tale documentazione.

Allegato III - Modello facsimile di Piano Aziendale



**Cofinanziato
dall'Unione europea**



Complemento regionale di sviluppo rurale Regione Valle d'Aosta 2023-2027

Intervento SRE03 “Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura”

PIANO AZIENDALE E DEGLI INVESTIMENTI

Facsimile da utilizzare come traccia degli elementi indispensabili per la redazione del piano aziendale e che è possibile integrare con ogni altra informazione si ritenga utile alla presentazione e alla successiva valutazione dello stesso.

Azienda:

P.IVA/CF:

Data di presentazione:/...../...../

Revisione del:

Professionista incaricato

contatto telefonico:

email:

PEC:

1. Presentazione dell'imprenditore

- a) fornire indicazioni sul ruolo del beneficiario nella nuova iniziativa e sulle esperienze pregresse;
- b) indicare titoli di studio, età ed eventuale formazione extra-scolastica;
- c) altro ritenuto rilevante ai fini della valutazione.

2. Dati strutturali dell'azienda al momento della presentazione della domanda

- a) inquadramento giuridico/fiscale dell'azienda (evidenziare codice ATECO);
- b) nel caso di PMI con codice ATECO principale 16, dimostrare nel piano che l'impresa opererà principalmente nella prima trasformazione;
- c) cenni generali sulla collocazione geografica dell'azienda;
- d) descrizione delle eventuali superfici forestali gestite;
- e) elenco di strutture, mezzi, risorse umane e impianti aziendali;
- f) eventuali altre misure di sostegno ottenute negli ultimi 3 anni

3. Proposta di sviluppo imprenditoriale e aziendale

Descrizione puntuale del progetto di sviluppo aziendale e dell'impresa che si intende creare, descrizione degli obiettivi da raggiungere, dei risultati attesi e delle azioni da intraprendere.

3.1 Idea imprenditoriale che si intende attuare:

Descrizione del progetto d'investimento, del tipo di impresa che si vuole realizzare, analisi di mercato e organizzazione commerciale.

3.2 Obiettivi e risultati che si intende raggiungere

Il piano aziendale deve individuare in maniera compiuta ed evidente almeno un obiettivo da raggiungere a Piano aziendale ultimato che, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, può riguardare: aspetti economici dell'azienda selvicolturale, aspetti produttivi, commerciali e di marketing, sostenibilità ambientale, diversificazione di prodotto nella stessa filiera, creazione di nuova filiera produttiva, sviluppo di attività complementari e connesse, sicurezza e condizioni di lavoro, eventuale formazione specifica, altro.

3.3 Azioni che si intendono mettere in campo

Esporre nel dettaglio gli investimenti e le azioni necessari per raggiungere gli obiettivi del piano aziendale:

- a) materiali: ammodernamento strutturale fabbricati, impianti, attrezzature, altro;
- b) immateriali: formazione, consulenza, assistenza tecnica, certificazioni o eventuali altre azioni necessarie allo sviluppo delle attività dell'azienda. Si evidenzia che il beneficiario deve aderire e completare, nel periodo di esecuzione del Piano aziendale, almeno una azione

di consulenza/formazione attinente alla materia forestale o la sicurezza nel settore di pertinenza. (cfr. cap. 20.1 lettera e);

c) eventuali altre misure di sostegno a cui si intende aderire.

3.4 Fattibilità tecnica e sostenibilità ambientale delle azioni e degli investimenti

Analizzare eventuali problematiche che potrebbero impattare sulla conclusione del Piano aziendale nel termine previsto e l'impatto sull'ambiente delle azioni intraprese, indicando eventuali misure di mitigazione ambientale e di attenuazione del rischio di mancato raggiungimento dell'obiettivo.

3.5 Cronoprogramma di attuazione del Piano aziendale (diagramma di Gant):

il cronoprogramma deve indicare la data di inizio del Piano aziendale, le date presunte di realizzazione delle azioni volte al perseguimento degli obiettivi proposti e di tutto il Piano aziendale. Il cronoprogramma è utile sia in fase di presentazione della domanda per verificare che gli obiettivi proposti siano concretamente raggiungibili, sia in fase di esecuzione per valutare gli scostamenti con le tempistiche previste ed eventualmente rimodulare il Piano aziendale. Si ricorda che è ammissibile una sola variante progettuale.

3.6 Bilancio previsionale previsto alla chiusura del piano aziendale comprensivo del piano degli ammortamenti degli investimenti

Data, _____

FIRMA TECNICO

FIRMA RICHIEDENTE

Allegato IV – Riferimenti normativi

Normativa europea

i seguenti regolamenti europei del Parlamento europeo e del Consiglio, che costituiscono l'architettura giuridica della Politica agricola comune 2023-2027 (PAC 23/27), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 6 dicembre 2021:

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

il pacchetto regolamentare attuativo dei suddetti regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, composto da atti delegati e di esecuzione della Commissione europea in virtù degli articoli 290 e 291 TFUE, con particolare riferimento ai seguenti regolamenti:

- Regolamento delegato 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento delegato 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di esecuzione 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento

europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

- Regolamento di esecuzione 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 5 presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- Regolamento di esecuzione 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115;
- Regolamento delegato 2022/648 del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023;
- Regolamento delegato 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione 2022/1475 del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione.

Ulteriore normativa europea a carattere generale

- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
- Regolamento delegato 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (General Data Protection Regulation GDPR);
- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio e ss.mm.ii.;

- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e s.m.i.;
- Regolamento di esecuzione (CE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006.

Normativa nazionale

- Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/27, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con decisione di esecuzione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 – Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);
- D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”;
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676 “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997).
- D.lgs 7 marzo 2005. n. 82 -. Codice dell'amministrazione digitale;
- Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 - “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;
- Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e modificato dall’art. 339 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244;

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052;
- Legge 6 aprile 2007, n. 46 - "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali";
- Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante Approvazione delle linee guida per lo Sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale;
- D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 - "Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE";
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- D.lgs 30 dicembre 2010 n. 235 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69;
- D.P.C.M. 22-7-2011 n. 267 Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
- D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- D.lgs 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
-
- D.M. del 12 Gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014- 2022 - articolo 3 Fascicolo aziendale e articolo 9 piano colturale aziendale;
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" in vigore dal 1° gennaio 2018, ad eccezione dei commi 756, 808, 816, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 1127 e 1168 dell'art. 1 e dei commi 16, 36 e 37 dell'art. 18 che entrano in vigore il 29/12/2017. Art.1 comma 1142: "Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia peri

terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018”;

- Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali
- Legge 1° dicembre 2018, n. 132 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate” in vigore dal 4 dicembre 2018, ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine previsto dall'art. 1, comma 1142 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 – Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120;
- Decreto 1° marzo 2021, n. 99707 Attuazione delle misure nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;
- D.lgs. 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;
- Decreto legislativo del 17 marzo 2023 n. 42 Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune parzialmente attuato con il DM n. 263980 del 22 maggio 2023, nonché integrato dal decreto legislativo n. 188 del 23 novembre 2023;
- D.M del 23 dicembre 2022, n. 660087 recante Disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- Decreto interministeriale del 28 dicembre 2022 recante “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116”;
- D.M del 9 marzo 2023, n. 0147384 recante disposizioni del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2

dicembre 2021 e del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;

- Decreto MASAF del 30 marzo 2023 n. 0185145: Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- Decreto MASAF del 4 agosto 2023 n. 410739: Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;
- Decreto MASAF del 4 agosto 2023, n. 410727: Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116;
- Decreto MASAF del 27 settembre 2023 n.0525680 Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa;
- Decreto MASAF del 06 ottobre 2023 n.0550630 Approvazione delle linee guida per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e a capo;
- Decreto MASAF del 26 febbraio 2024 n.0093348 Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027.

Circolari attuative di AGEA Organismo di coordinamento e AGEA Organismo pagatore

- Delibera AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) Adozione del Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA "Legge 18 giugno 2009, n. 69";
- Circolare AGEA ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
- Circolare AGEA ACIU.2015. 141 del 20 marzo 2015 Riforma PAC – D.M. 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione PAC 2014-2020 - Piano di coltivazione;

- Istruzioni operative OP AGEA n. 25 del 30 aprile 2015 Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 del 23 luglio 2015 - Riforma PAC – integrazione alla Circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 - Piano di coltivazione;
- Circolare AGEA 2016.16382 del 7 luglio 2016 Procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare;
- Istruzioni Operative n. 3 Prot. N. ORPUM.2018.0004464 del 22/01/2018 – Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. – Procedura per la verifica antimafia;
- Circolare AGEA prot. N. 4435 del 22 gennaio 2018 – Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. N. 9638 del 2 febbraio 2018 – Nota integrativa alla circolare AGEA prot. N. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. N. 43049 del 14 maggio 2019 – Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. N. 76178 del 3 ottobre 2019 – procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. N. 12575 del 17 febbraio 2020 – Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. N. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l’acquisizione della documentazione antimafia;
- Istruzioni operative OP AGEA n. 9 del 20 febbraio 2020 - D.M. 12 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015 – Fascicolo aziendale;
- Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 – Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;
- Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;
- Nota AGEA prot. ORPUM 3767 del 20 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni;
- Circolare AGEA.2022.2014 del 21 marzo 2022 Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale;
- Circolare AGEA prot. N. 12874 del 22 febbraio 2023 – Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Circolare AGEA Coordinamento prot. N. 67143 del 12/09/2023 – Disciplina relativa al fascicolo aziendale;

- Circolare AGEA ORPUM – istruzioni operative n. 90 del 03/10/2023 – Gestione del Fascicolo Aziendale, indicazioni in merito alla Politica Agricola Comune per la campagna 2023 – 2027;
- Circolare AGEA Coordinamento prot. N. 81268 del 02/11/2023 – Disciplina relativa al fascicolo aziendale – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023;

Normativa regionale

- Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023/27 (CSR 23/27) del Piano Strategico della PAC 2023/27, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2184/XVI in data 22 marzo 2023;
- Delibera di Giunta Regionale n. 814 del 24/07/2023, recante “Recepimento, con integrazioni, del decreto ministeriale n. 147385/2023, recante disciplina del regime della Condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1167 del 16/10/2023, recante “Approvazione delle deroghe regionali in attuazione del DM 23 dicembre 2022 n. 0660087 e dell’avvio di un percorso istituzionale con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) volto alla definizione e approvazione di uno schedario regionale dei prati permanenti”;
- Provvedimento dirigenziale n. 7112 del 23/11/2023, recante “Approvazione della struttura di base del piano di gestione dei pascoli funzionale all’attuazione degli interventi SRA08 “gestione prati e pascoli permanenti” e SRA29 “agricoltura biologica” del Complemento regionale di Sviluppo Rurale 2023/2027 della Valle d’Aosta (CSR 23/27)”.

JEAN CLAUDE HAUDEMANT

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 28/06/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO